

5. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.

6. L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti a partire dall'11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 259

22A01021

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 14 dicembre 2021.

Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'art. 1, comma 73, che, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione

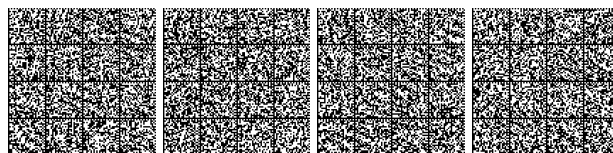
di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello dei rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, riconosce a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti;

Visto il comma 74 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale detto credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021;

Visto, ancora, il comma 75 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale il credito d'imposta di cui al comma 73 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 73. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»;

Visto il comma 76 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del predetto credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 74;

Visto altresì il comma 77 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, che sopprime l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 destinando i conseguenti risparmi alla copertura



dell'onere derivante dal comma 74, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti ai componenti del reddito d'impresa;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto 29 dicembre 2016, n. 266 recante «Criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici, ai sensi dell'art. 180, comma 1-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» e, in particolare, l'allegato 3 che ammette tra i rifiuti e materiali ammissibili nelle apparecchiature di compostaggio di comunità gli imballaggi in legno (15 01 03) e gli imballaggi in carta e cartone (15 01 01);

Visto il decreto 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e, in particolare, la voce «16. Rifiuti compostabili» che include nei rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità gli scarti di legno non impregnato [150103] e la carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [150101];

Acquisito il concerto espresso dal Ministro dello sviluppo economico;

Acquisito il concerto espresso dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'art. 1, par. 1, lettera f), punto iii, della direttiva 2015/1535, trasmessa con nota del 21 ottobre 2020 dal Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che gli imballaggi in carta e in legno, costituiti da sostanze di origine naturale, sono compostabili ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, n. 22 e del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266;

Ritenuto, pertanto, in considerazione della loro natura, di poter includere gli imballaggi in carta e cartone e in legno tra gli «imballaggi biodegradabili e compostabili» in quanto rientranti nelle disposizioni di cui alla norma UNI EN 13432:2002;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni procedurali e applicative necessarie alla concessione del contributo stabilito dall'art. 1, comma 73 della legge n. 145/2018 che garantiscano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 74 e con le modalità indicate al comma 75 del medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui fissati dal comma 74, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura eco-sostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all'agevolazione.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1 è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:

a) prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

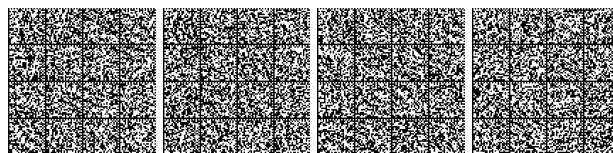
b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:

1) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;

2) gli imballaggi in legno non impregnati;

c) imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;

d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio.



Art. 3.

*Requisiti tecnici
e certificazioni*

1. Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto, i prodotti e gli imballaggi di cui all'art. 2 possiedono i requisiti tecnici di seguito indicati:

a) contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell'EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti», per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

b) la conformità alle specifiche UNI 10667-14 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI 10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione» o UNI 10667-17 «Materie plastiche prime-secondarie - Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici», per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

c) la biodegradabilità e la compostabilità per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);

d) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70% per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

e) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50% per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

2. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) è dimostrato attraverso una delle seguenti certificazioni:

a) una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato;

b) una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;

c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato.

3. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera b), è dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI 10667-14 o UNI 10667-16 o UNI 10667-17.

4. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera c), degli imballaggi diversi da quelli in carta e cartone e in legno non impregnati è dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI EN 13432:2002.

Art. 4.

Agevolazione concedibile

1. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1 è riconosciuto nella misura del 36 per cento delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l'acquisto dei prodotti e degli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.

3. L'effettività del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

4. Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.

Art. 5.

*Procedura di riconoscimento
dell'incentivo*

1. Ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui al presente decreto in relazione alle spese sostenute nel 2019 e nel 2020, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it, presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della piattaforma medesima nella sezione *news* dello stesso sito istituzionale.

2. Nella domanda di cui al comma 1, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, è specificato:

a) per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi di cui all'art. 2, l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'anno di riferimento;

b) l'ammontare del credito di imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi di cui all'art. 2;

c) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.



3. La domanda di cui al comma 1 è corredata, pena esclusione:

a) di copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;

b) dalle certificazioni di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4;

c) dall'attestazione dell'effettività delle spese sostenute.

4. Il credito di imposta è riconosciuto da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 4, comma 1.

5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso è utilizzabile.

Art. 6.

Utilizzazione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state sostenute le spese ammissibili, dalla data indicata nella comunicazione di cui all'art. 5, comma 5. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

3. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non eccede l'importo concesso dal Ministero della transizione ecologica, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero della transizione ecologica, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

4. Non si applicano i limiti di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Le risorse finanziarie stanziare per la concessione dell'agevolazione di cui al presente decreto sono, rispetti-

vamente, per l'anno 2020, già nella disponibilità della contabilità speciale n. 1778 rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» e, per l'anno 2021, da versare sulla medesima contabilità, per essere utilizzate dall'Agenzia per le regolazioni contabili delle compensazioni esercitate dalle imprese, ai sensi del presente articolo.

Art. 7.

Cause di revoca del credito d'imposta

1. Il credito di imposta è revocato:

a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;

b) qualora la documentazione di cui all'art. 5 contenga elementi non veritieri.

2. Il credito di imposta è, altresì, revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 8.

Art. 8.

Controlli e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito

1. Il Ministero della transizione ecologica procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della transizione ecologica l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito di imposta, con i relativi importi.

3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero della transizione ecologica, che, previa verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.

Art. 9.

Modalità di scambio delle informazioni necessarie al riconoscimento e controllo della fruizione del credito

1. Gli scambi di dati tra il Ministero della transizione ecologica e l'Agenzia ai fini del riconoscimento del credito, della sua fruizione e del controllo, previsti negli articoli precedenti, sono effettuati secondo regole, modalità e termini definiti d'intesa.



Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2021

*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 58

22A00836

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 28 dicembre 2021.

Modalità attuative per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge in favore delle imprese armatoriali previsti al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023»;

Vista la comunicazione «*Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*» - COM 2020/C 91 I/01», nella quale la Commissione europea ha affermato, tra l'altro, che «...nella comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'epidemia di Covid-19 del 13 marzo 2020 la Commissione ha esposto le diverse opzioni di cui dispongono gli Stati membri per la concessione di misure che non rientrano nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato dell'UE e che possono essere attuate senza il coinvolgimento della Commissione. Tra queste figurano misure applicabili a tutte le imprese, come le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell'IVA o dei contributi previdenziali, o il sostegno finanziario concesso direttamente ai consumatori per i servizi cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, concernente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2021 con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 88, comma 1, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, come da ultimo modificato dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in base al quale «Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono

